

Luiss

Libera Università
Internazionale
degli Studi Sociali

Guido Carli

CERADI

Centro di ricerca per il diritto d'impresa

L'emanazione dei regolamenti di esenzione per categoria. Premessa.

Filomena Chirico

Coordinamento: A. Papa Malatesta

Aprile 2001

© Luiss Guido Carli. La riproduzione è autorizzata con indicazione della fonte o come altrimenti specificato. Qualora sia richiesta un'autorizzazione preliminare per la riproduzione o l'impiego di informazioni testuali e multimediali, tale autorizzazione annulla e sostituisce quella generale di cui sopra, indicando esplicitamente ogni altra restrizione

L'art. 81 (ex art. 85)¹ del Trattato istitutivo della Comunità Europea, come è noto, vieta gli accordi, le decisioni di associazione e le pratiche concordate che siano restrittivi della concorrenza, sancendone la nullità. Tuttavia, tale divieto non è assoluto, in quanto la stessa norma prevede anche la possibilità di esserne esonerati, in presenza di determinate condizioni. Tale deroga si può ottenere tanto attraverso un'esenzione individuale, concessa ai sensi del regolamento del Consiglio n. 17 del 1962² e secondo le procedure specificate nei successivi regolamenti della Commissione, quanto attraverso esenzioni per categoria.

La concessione di queste ultime forma oggetto di una serie di regolamenti, emanati a partire dal 1965, anno in cui vide la luce il regolamento del Consiglio n. 19³ che abilitava la Commissione ad emanare regolamenti di esenzione per categoria di accordi riguardanti i settori della distribuzione esclusiva, dell'acquisto esclusivo e dei diritti di proprietà industriale.

Altri regolamenti del Consiglio si sono aggiunti a questo e vari regolamenti della Commissione vi hanno dato esecuzione. La procedura di esenzione per categoria si è venuta, così, delineando nel corso degli anni, con successivi aggiustamenti e, talvolta, dando vita ad accesi dibattiti.

Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da una intensa attività della Commissione intesa alla modernizzazione delle regole di concorrenza⁴ che ha coinvolto anche la disciplina delle esenzioni per categoria. In particolare, è stata attuata dapprima una riforma del sistema di esenzione delle intese verticali e successivamente anche di quelle orizzontali. Comune ai due interventi

¹ Laddove non diversamente specificato, la numerazione degli articoli del trattato di Roma, indicata nel presente lavoro, è quella conseguente all'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam.

² Regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962 n. 17, Primo Regolamento di applicazione degli artt. 85 e 86 (ora 81 e 82) del Trattato, in GUCE 1962, 13/204.

³ Regolamento n. 19/65/CEE del Consiglio del 2 marzo 1965, relativo all'applicazione dell'art. 85, paragrafo 3 del Trattato a categorie di accordi e pratiche concordate, in GUCE n. 36 del 6/3/1965, p. 533.

⁴ Cfr. il Libro bianco sulla modernizzazione delle norme per l'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato CE – Programma della Commissione n. 99/027, 28.04.1999 D(99), su [Internet](http://europa.eu.int/comm/dg04/entente/other.htm#dgiv_pdf_wb_modernisation) all'indirizzo: http://europa.eu.int/comm/dg04/entente/other.htm#dgiv_pdf_wb_modernisation.

l'intenzione di adottare un approccio meno formale e più attento alle implicazioni economiche, sfociata in regolamenti meno dettagliati rispetto al passato, ma accompagnati da apposite Linee Diretrici.

In questo lavoro, dopo un'analisi della procedura alla base della emanazione delle esenzioni per categoria, si darà conto in particolare della nuova disciplina degli accordi verticali⁵, rinviando, per il momento, l'analisi dei regolamenti e Guidelines relativi agli accordi orizzontali recentemente giunti ad approvazione⁶.

⁵ Contenuta nel Regolamento n. 2790/1999 del 22 dicembre 1999 relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del Trattato CEE a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, in GUCE L 336 del 29 dicembre 1999, p. 21 e nelle Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE agli accordi verticali, in GUCE C 291 del 13.10.2000, pagina 1.

⁶ Regolamento n. 2658/2000 della Commissione del 29 novembre 2000, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi di specializzazione, in GUCE L 304 del 5.12.2000, p. 3; regolamento n. 2659/2000 della Commissione del 29 novembre 2000, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi in materia di ricerca e sviluppo, in GUCE L 304 del 5.12.2000, p. 7; Comunicazione della Commissione 2001/C 3/02 Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE agli accordi di cooperazione orizzontale, in GUCE C 3 del 6.1.2001, p. 2.